CAMERA DEI DEPUTATI N. 3037-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **MOSCHINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 dicembre 1981 (Stampato n. 1643)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(SPADOLINI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DI GIESI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1981

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi

Presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1982

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione Affari costituzionali nel riferire sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi, propone all'Assemblea di non procedere alla conversione in legge

È doveroso informare che il relatore in Commissione aveva proposto la conversione del decreto eliminando però tutto l'articolo 2, con il quale si consente al ministro del lavoro e della previdenza sociale di rinnovare e non solo di prorogare le attuali nomine di commissari e i comitati degli enti La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'intero provvedimento negando cioè, oltreché l'urgenza, la necessità e financo la opportunita di procedere alla proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi

Le ragioni di queste contrarietà furono già, nella loro sostanza, anticipate sia in Commissione sia in Aula quando il decreto-legge fu esaminato sotto il profilo della rispondenza all'articolo 77 della Costituzione

I termini di scadenza, è opportuno ricordarlo, della gestione commissariale degli enti ENPAS, ENPALS, INADEL, ENPDEDP furono fissati dalla legge 23 aprile 1981, n 155, in modo tale da svincolarli dal riordinamento generale della materia previdenziale e pensionistica, proprio per evitare che la cessazione delle funzioni degli enti disciolti dipendesse da un evento certamente auspicabile ma dal decorso imprevedibile

La richiamata legge n 155, infatti, « concernente l'adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica », stabiliva che con le gestioni commissariali degli enti in questione si dovesse procedere al loro scioglimento e alla assegnazione delle loro funzioni, per i residui compiti previdenziali, ad altro ente o direttamente al Ministero del lavoro Come ebbe a dire il ministro Foschi nella seduta del Senato del 22 gennaio la proroga non doveva essere a tempo indeterminato, di modo che pur concessa « in attesa della nuova normativa diretta a disciplinare le residue funzioni degli enti stessi, non doveva, in ogni caso, estendersi oltre il 30 novembre 1981 »

Così fu stabilito in contrasto con le proposte da piu parti avanzate, in particolare per l'ENPDEDP, che chiedevano la immediata cessazione delle funzioni

Il legislatore quindi, consapevole delle difficolta che già allora andava incontrando il riordinamento generale della materia previdenziale e pensionistica, volle a ragione cautelarsi fissando una scadenza che comunque doveva essere rispettata, indipendentemente dall'*iter* e dalla sorte della riforma

Tornare dunque ad addurre, come viene fatto anche nella relazione governativa al decreto, argomenti a favore della proroga ricavati dall'*iter* di provvedimenti che sarebbero « in fase di concerto » ad opera del Ministro del lavoro e della previdenza sociale « per il riordino dell'intera materia », significa richiamarsi a ipotesi che il legislatore aveva previsto e rispetto alle quali il legislatore ha provveduto stabilendo una scadenza certa comunque improrogabile ai fini delle cessazioni delle funzioni non dipendente da nessun altro adempimento

D'altronde con la proroga delle gestioni commissariali previste dal decreto-legge non solo si intende eludere e aggirare una precisa scadenza di carattere generale, ma si manifesta una chiara volontà di non procedere all'emanazione della indispensabile nuova disciplina

Infatti, l'articolo 2, al quale abbiamo già avuto modo di fare riferimento, e del tutto illogicamente, consente di rinnovare i commissari e i comitati di questi enti.

Cosa questa assolutamente in contraddizione con lo « stato di perfezionamento dei provvedimenti di definitiva sistemazione in materia » che il Governo porta a giustificazione della richiesta di proroga.

Del resto su questo punto la commissione è stata unanime nell'accogliere la proposta di soppressione dell'articolo 2 avanzata dal relatore presso la Commissione, il deputato Ciannamea.

A questo punto riteniamo di avere dimostrato quali sono i motivi essenziali che inducono a proporre un voto contrario alla conversione del decreto-legge al nostro esame.

Non riteniamo necessario addentrarci in un esame più dettagliato relativamente alle situazioni tra di loro differenziate dei vari enti commissariali, dal quale esame si ricaverebbero ulteriori argomenti a favore della non conversione.

Il relatore si limita a ricordare che anche il Governo, nell'emanazione del decreto, non ha potuto fare alcun riferimento alla concretezza delle varie situazioni poiché, come risulta chiaramente nel dibattito al Senato nel gennaio dell'81, non esiste più alcuna ragione valida per prolungare la vita di enti, le cui funzioni, oggi, sono del tutto irrisorie e irrilevanti.

Non abbiamo ritenuto opportuno diffonderci su questi aspetti, considerando più corretto e rispondente alla natura del provvedimento, richiamare il senso e il carattere delle normative legislative vigenti. Questo dato di fatto, unito alla considerazione che dalla cessazione delle funzioni degli enti in parola non deriva nessun danno per gli assistiti, ci rafforza nella proposta di non conversione. Tanto più che, ne siamo convinti, la cessazione di questa precaria e confusa situazione è condizione per attuare quel riordinamento della materia voluto dal legislatore e finora disatteso dal Governo.

Per questi motivi invitiamo la Camera a respingere il decreto-legge.

RENZO MOSCHINI, *Relatore.*

TESTO DEL GOVERNO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ARTICOLO UNICO.	
È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, concernente proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi.	La Commissione propone la non conversione.

Decreto-legge 26 novembre 1981, n. 681, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 328 del 28 novembre 1981.*

Proroga delle gestioni commissariali di taluni enti pubblici soppressi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare le gestioni commissariali degli enti soppressi ENPAS, ENPALS, INADEL ed ENPDEDP, per garantire la continuità delle prestazioni economico-previdenziali ai pubblici dipendenti in attesa del riordinamento della materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1981 previsto dal primo comma dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, per le gestioni commissariali dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP) è prorogato al 31 maggio 1982.

Art. 2.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede agli adempimenti indicati nel terzo comma dell'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 26 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli* DARIDA